

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott.ssa Monica Attanasio	Presidente rel.
dott. Francesco Bartolotti	Giudice
Cristiana Bottazzi	Giudice

sul ricorso presentato dall'impresa individuale , con sede legale in , ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

1. L'impresa individuale , dopo aver presentato in data 19 giugno 2024 domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito di documentazione, ai sensi dell'art. 44 CC.II., nel termine assegnato (come prorogato con decreto dell'11 settembre 2024) ha provveduto a depositare una proposta di concordato preventivo, integrando la documentazione già prodotta con quella, ulteriore, prevista dall'art. 39 CC.II.

All'esito di alcune interlocuzioni, che hanno portato al deposito delle memorie del 23 dicembre 2024 e 27 gennaio 2025 di integrazione/modifica della proposta concordataria, con decreto del 7/13 febbraio 2025 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il Giudice Delegato, confermando la dott.ssa Rita Maggi quale Commissario Giudiziale e fissando la data iniziale e finale delle operazioni di voto rispettivamente al 28 maggio ed al 5 giugno 2025, successivamente differite, rispettivamente, al 10 ed al 18 giugno 2025, onde consentire al debitore di tener conto dell'esito della procedura competitiva aperta ex art. 91, comma 3, CC.II. e di apportare ulteriori modifiche o integrazioni alla proposta ed al piano alla luce della relazione

depositata dal Commissario ai sensi dell'art. 105 CC.II. – modifica poi depositata il 25 maggio 2025.

In data 20 giugno 2025 il Commissario ha quindi comunicato l'esito delle operazioni di voto: su 18 classi di creditori con diritto di voto, la proposta concordataria è risultata approvata da 8 classi (segnatamente, dalle classi nn. 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14 e 15) e non approvata dalle restanti classi; di queste ultime, 5 classi (segnatamente le classi nn. 5, 7, 8, 9 e 12) sono composte da crediti dell'Amministrazione finanziaria.

In data 23 giugno 2025 il ricorrente ha depositato istanza di omologa del concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, comma 2, e 88, comma 4, CC.II., e con decreto del 2 luglio 2025 il Tribunale ha conseguentemente fissato apposita udienza per il 7 agosto 2025.

Il decreto è stato quindi notificato, a cura del ricorrente, al Commissario, all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché agli altri due creditori dissentienti, ed in data 28 luglio 2025 Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione a mente dell'art. 48, comma 2, CC.II. E' poi seguito il deposito del parere del Commissario e di una memoria del debitore, cui l'uno e l'altro si sono rispettivamente riportati in udienza – assente, invece, l'Agenzia delle Entrate.

2. Il concordato proposto dal debitore è un concordato in continuità, in parte indiretta, in relazione al ramo d'azienda oggetto di affitto stipulato prima dell'accesso alla procedura con

, ed in parte diretta, in relazione all'attività di trasporto conto terzi e noleggio esercitata direttamente dal sig. , e ad esso si accompagna una proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CC.II., la previsione di un apporto esterno, ed un patto paraconcordatario col creditore ipotecario (il quale prevede la rinuncia da parte della banca alla risoluzione del contratto di mutuo, il prolungamento del piano di ammortamento per ulteriori cinque anni, e quindi oltre la durata del piano, e la rideterminazione della rata mensile, da pagarsi, nel corso del quinquennio di sviluppo del piano, con i flussi della continuità diretta).

Le risorse destinate a soddisfare il fabbisogno concordatario sono rappresentate: i) dai flussi di cassa rinvenienti dalla prosecuzione dell'attività svolta direttamente da per complessivi € 75.000,00; ii) dal recupero di crediti per € 40.520,56; iii) dal ricavato della cessione del ramo d'azienda oggetto di continuità indiretta per € 166.000,00; iv) dal ricavato della vendita di

beni strumentali e di un diritto di usufrutto pari, rispettivamente, ad € 46.000,00 e ad € 48.000,00; v) da un apporto di finanza esterna per € 96.000,00 – somme cui vanno ad aggiungersi i versamenti effettuati dal ricorrente a titolo di fondo spese, per complessivi € 24.000,00. Oltre ai flussi di cassa, dei quali si prevede l’acquisizione nell’arco del quinquennio di sviluppo del piano, anche altre risorse sono destinate ad essere apprese nel corso del tempo: in base alle offerte ed agli impegni di

, recepiti in piano, il prezzo per la cessione del ramo d’azienda verrà pagato in rate mensili, al netto dell’acollo (liberatorio in forza di accordi conclusi in sede protetta) del trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori già alle dipendenze del ricorrente, e la finanza esterna, garantita con assegni circolari per la somma di € 60.000,00, sarà corrisposta mediante versamenti mensili di € 1.000,00 per il primo anno dall’aggiudicazione dell’azienda e di € 2.000,00 a partire dal secondo anno (mentre il prezzo della cessione di beni strumentali, del quale era ugualmente previsto un pagamento rateale in alternativa ad un pagamento in unica soluzione, è stato interamente incassato all’esito della procedura competitiva svolta ex art. 91, comma 3, CC.II.). L’offerta di acquisto del diritto di usufrutto ed il versamento della finanza esterna sono entrambi subordinati all’aggiudicazione dell’azienda, e, il secondo, anche all’omologazione definitiva del concordato; l’aggiudicazione dell’una e dell’altro in favore di è già intervenuta, giacché la ricerca di manifestazioni di interesse effettuata ai sensi dell’art. 91, comma 1, CC.II. non ha sortito per tali beni esito positivo, ed il prezzo di cessione dell’usufrutto è stato anch’esso già incassato.

Con l’attivo concordatario così composto, il debitore prospetta:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura e delle spese prededucibili entro sei mesi dall’omologazione definitiva, con accantonamento del compenso del Commissario Giudiziale;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis c.c., entro il 31.03.2026;
- il pagamento integrale dei crediti preferiti ad ogni altro, entro il 31.03.2026;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2778 n. 7 entro il 31.03.2026;
- il pagamento parziale, nei limiti di capienza del patrimonio del debitore (e quindi per il 43,34%) dei crediti privilegiati di cui all’art. 2778, n. 18, c.c., in tre rate di cui l’ultima entro il 30.06.2027;
- il pagamento parziale, per il residuo credito assistito da privilegio ex art. 2778 n. 18, c.c., degradato in chirografo, nonché per tutti gli altri crediti privilegiati parimenti degradati e per i

creditori chirografari, pagamenti da eseguirsi in termini e con percentuali differenziate (di seguito specificate);

- il pagamento del credito ipotecario secondo le modalità stabilite nell'accordo paraconcordatario.

Conseguentemente, i creditori sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

- Classe 1: credito vantato da a titolo di surroga per il pagamento in favore dei lavoratori dipendenti di crediti per TFR assistiti da privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c.;
- Classe 2: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., con previsione di pagamento integrale entro 31.03.2026;
- Classe 3: crediti degli advisors privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per il 25% non avente natura prededucibile ex art. 6, co. 1 lett. c), da pagarsi integralmente entro il 31.03.2026;
- Classe 4: artigiani per crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., con previsione di pagamento integrale entro 31.03.2026;
- Classe 5: credito per restituzione di contributi assistiti da privilegio speciale antergato, da pagarsi integralmente entro il 31.03.2026;
- Classe 6: crediti per IVA di rivalsa assistiti dal privilegio di cui artt. 2758, 2778 n. 7, c.c., da pagarsi integralmente entro il 31.03.2026;
- Classe 7: crediti erariali assistiti da privilegio ex artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18, c.c., cui viene proposto il pagamento nella misura del 43,34% del credito di cui € 80.000,00 entro il 30.06.2026, € 50.000,00 entro il 31.12.2026 e € 33.391,57 entro il 30.06.2027;
- Classe 8: crediti erariali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18, c.c., incluse le sanzioni, degradati al chirografo per incipienza, cui viene proposto il pagamento nella misura del 27,80% entro il 31.12.2027;
- Classe 9: crediti erariali, incluse le sanzioni, assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2752, co. 2 e 2778, n. 19 degradati al chirografo, cui viene proposto il pagamento nella misura del 6,00% del credito, di cui € 50.000,00 entro il 31.12.2028, € 22.255,79 entro il 31.12.2029 ed € 2.998,18 entro il 31 dicembre 2029;

- Classe 10: crediti a titolo di accise assistiti da privilegio di cui agli artt. 16 d.lgs. 504/1995 e 2778, n. 20 degradati al chirografo, con previsione di pagamento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 11: crediti per imposte comunali su immobili assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20, c.c. degradati al chirografo, con previsione di pagamento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 12: crediti erariali ed oneri della riscossione chirografari, cui viene proposto il pagamento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 13: crediti chirografari relativi a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, con previsione di pagamento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 14: creditori chirografari di fornitori che superano i requisiti di cui all'art. 85, comma 3, CC.II., da pagarsi nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 15: fornitori ed altri creditori chirografari che non superano i requisiti di cui all'art. 85, comma 3, CC.II., cui il debitore propone il soddisfacimento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 16: Studio di consulenza , creditore chirografario portatore di un interesse specifico consistente nella continuità del rapporto con la debitrice per la tenuta della contabilità anche post procedura, con previsione di pagamento nella misura del 5% entro il 31.12.2029;
- Classe 17: banche chirografarie garantite a cui il debitore propone il soddisfacimento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 18: banche chirografarie non garantite, cui viene proposto il pagamento nella misura del 5,80% entro il 31.12.2029;
- Classe 19: creditori che hanno dichiarato di rinunciare al proprio credito, condizionatamente all'omologazione definitiva del concordato.

3. Appare innanzi tutto opportuno precisare quale sia il numero delle classi con diritto di voto.

Il ricorrente aveva indicato tra le classi votanti la n. 1 e la n. 19 (originariamente classe n. 18), ma col decreto di apertura della procedura si era precisato che i creditori inclusi in tali classi dovessero

ritenersi privi del diritto di voto per la sussistenza di un conflitto di interessi: segnatamente, per , inserito nella classe 19, il conflitto è quello presunto dall'art. 109, comma 6, CC.II., trattandosi del padre del sig. , mentre per , inserita sia nella classe 1 che nella classe 19, esso deriva dal fatto che tale società, oltre a formulare offerta di acquisto dell'azienda e di vari beni, si è impegnata al versamento di finanza esterna solo subordinatamente all'omologa; per il credito inserito nella classe 19, inoltre, è destinata a non ricevere alcuna soddisfazione del proprio credito sia nello scenario concordatario che in quello liquidatorio, e non può quindi considerarsi quale "parte interessata".

In sede di udienza il Commissario ha peraltro chiarito che l'accordo da parte di del debito da trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dell'impresa individuale ha avuto carattere liberatorio per tutti i lavoratori salvo uno, che si è reso irreperibile ed ha così reso impossibile concludere un accordo ex artt. 410/411 c.p.c.: tale lavoratore è dunque rimasto creditore dell'impresa individuale, in quanto tale correttamente considerato quale creditore con diritto di voto incluso nella prima classe.

Orbene, nella situazione data, in cui la proposta concordataria non è stata approvata da tutte le classi, né è stata raggiunta la maggioranza delle classi giacché 10 classi su 18, di cui 5 formate dall'Amministrazione finanziaria, hanno espresso voto contrario, l'omologazione del concordato può avvenire o in virtù di conversione in adesione del voto contrario dell'amministrazione, sempre che tale adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi o che la maggioranza sia raggiunta escludendo dal computo le classi in cui sono inseriti i crediti erariali (ipotesi di ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d), primo periodo, CC.II.), oppure grazie al voto favorevole di una classe di creditori cd. maltrattata, diversa da quella dei creditori pubblici (ipotesi di ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, CC.II.).

In entrambi i casi, occorre che sussistano tutte le condizioni richieste ai fini dell'omologazione.

4. Sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e della ritualità della domanda va allora innanzi tutto osservato che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo l'impresa sede legale in comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Verona e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- la domanda è sottoscritta dal titolare dell'impresa e non necessita di determina notarile non trovando applicazione l'art. 120 bis CC.II. – che, come giustamente osservato dal ricorrente, non riguarda le imprese individuali;
- è imprenditore commerciale, avendo l'impresa quale oggetto sociale l'attività di trasporto merci per conto terzi, nonché di scavi, macchine e movimento terra, etc., come risulta dalla visura camerale in atti;
- dalla documentazione in atti risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e lo stato di crisi dedotto;
- la documentazione di corredo della domanda è completa e regolare.

La procedura si è poi svolta regolarmente, con puntuale adempimento da parte del debitore degli obblighi informativi prescritti, sia nella fase prenotativa che dopo l'ammissione, e senza che sia emerso il compimento di atti in frode. Riguardo alla regolarità della procedura può osservarsi che nell'opposizione proposta Agenzia delle Entrate ha rimarcato – pur non facendone motivo di opposizione – che la relazione ex art. 105 CC.II. non le è stata comunicata, ma ciò è conforme a quanto previsto dal Codice: la relazione da comunicare ai creditori è non più la relazione particolareggiata – come già stabilito dall'art. 172 l. fall. –, bensì la relazione illustrativa di cui all'art. 107, comma 3, CC.II., oltre a quella definitiva di cui al successivo comma 6.

Deve, inoltre, ritenersi la correttezza della formazione delle classi. Ed invero, il ricorrente ha provveduto a:

- formare le classi obbligatorie (titolari di crediti tributari di cui non è previsto il pagamento integrale e/o 180 giorni dall'omologa, e, con la memoria del 23 dicembre 2024, le imprese rientranti nella previsione di cui all'art. 85, comma 3, CC.II., non sussistendo altri creditori per i quali fosse obbligatorio il separato classamento);
- collocato i crediti privilegiati parzialmente degradati per incapienza in due classi distinte, una per la parte capiente e l'altra per la parte incapiente, ex art. 109, comma 5, CC.II.;

- classato i creditori nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, lett. r), CC.II., indicando i criteri di formazione delle classi, a mente dell'art. 87, comma 2, lett. m), CC.II.

Per quel che poi concerne la determinazione del valore di liquidazione operata dal debitore, ed attestata dal professionista indipendente nelle relazioni ex artt. 84, comma 5, e 88, comma 2, CC.II., essa appare idoneamente motivata e non affetta da manifesta illogicità, incoerenza o incongruenza.

In particolare, quanto illustrato dal ricorrente a sostegno della valutazione atomistica dei beni aziendali (il fatto, cioè, che l'attività di trasporto conto terzi è svolta direttamente dall'imprenditore, che l'impresa non ha in essere contratti continuativi o pluriennali e le commesse/ordini di trasporto sono frutto dello storico rapporto commerciale tenuto dal sig. con i propri clienti) e,

ancor più, dall'attestatore (laddove evidenzia che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale avrebbe portato alla perdita dei dipendenti i quali, stante la forte carenza di autisti nel settore, e la conseguente elevata domanda, anche sotto il profilo retributivo, di lavoratori che svolgono tali mansioni, avrebbero trovato altra occupazione e si sarebbero immediatamente dimessi), appare ragionevole, e rende pertanto difficilmente prospettabile, nello scenario liquidatorio, una prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ovvero l'affitto e la cessione dell'azienda; è stata, inoltre, esclusa la possibilità di realizzi derivanti dall'esercizio di azioni giudiziali, per il mancato riscontro di atti suscettibili di revocatoria e l'impossibilità dell'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti di un imprenditore individuale, il cui patrimonio in sede di liquidazione giudiziale sarebbe già interamente acquisito dalla procedura; nella memoria depositata il 25 maggio 2025 il ricorrente ha, infine, dato ampiamente conto delle ragioni della stima, diversa ed inferiore rispetto a quella operata dal Commissario, dell'immobile ipotecato e di alcuni beni mobili.

5. Una specifica ragione di irregolarità della procedura e di inammissibilità della proposta concordataria è stata prospettata con l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate: essa sostiene che il patto paraconcordatario stipulato con prevedendo il pagamento delle rate del mutuo con (parte de) i flussi di cassa della continuità diretta anziché col ricavato della vendita del bene, comporterebbe l'inammissibile destinazione di attivo mobiliare al creditore ipotecario, il quale verrebbe trattato più favorevolmente rispetto ai privilegiati falcidiati, sia in

termini di percentuali che di tempistiche, con conseguente violazione dell'ordine dei privilegi; l'Agenzia contesta, inoltre, che tali immobili siano funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa individuale, giacché tra essi sono compresi beni non strumentali, e la somma di € 18.720,00 da versare annualmente per le rate del mutuo sarebbe ampiamente sufficiente per pagare l'affitto di un'abitazione e di un parcheggio per i mezzi dell'impresa individuale non oggetto di cessione.

Al riguardo il Commissario aveva a suo tempo già espresso parere positivo alla stipula del patto paraconcordatario facendo presente che la rimodulazione e l'allungamento del periodo di ammortamento del mutuo di ulteriori 5 anni, con conseguente diminuzione dell'importo annuale dovuto a titolo di rimborso del finanziamento, migliora le prospettive di adempimento della proposta concordataria, e che anche il conseguente aumento degli interessi passivi non si riverbera in danno della massa dei creditori, in quanto il rimborso integrale del mutuo avverrà anche con risorse finanziarie maturate dopo la conclusione del periodo di piano; nel parere ex art. 48, comma 2, CC.II., la dott.ssa Maggi ha ulteriormente osservato che *“il fabbricato di cui alla particella 527, sebbene suddiviso in più “sub”, costituisce un complesso unitario. Rispetto a tale complesso, parte del sub 1 è utilizzato come ufficio e nel sub 6 è presente un'autorimessa/officina in cui era ricoverato un trattore stradale. Inoltre, il piazzale (part. 528) dispone di un'area lavaggio automezzi e di alcune cisterne per il deposito e l'erogazione del carburante, anch'essi, quindi, funzionali all'attività di trasporto svolta dal debitore”*.

Le osservazioni svolte dal Commissario, nonché dalla debitrice nella memoria depositata ex art. 48, comma 2, CC.II., sono pienamente condivisibili.

Ed invero, l'Agenzia trascura di considerare non solo gli effetti positivi dell'allungamento del piano di ammortamento evidenziati dal Commissario, ma anche che nello scenario liquidatorio l'intero ricavato della vendita dell'immobile sarebbe destinato al pagamento del credito ipotecario, atteso che, come attestato dal professionista indipendente, il valore di liquidazione di tale bene è sostanzialmente coincidente col residuo debito ipotecario, e tale dunque da non lasciare residuare alcunchè in favore degli altri creditori. A monte, deve altresì osservarsi che il concordato in continuità deroga al principio sancito dall'art. 2740 c.c., sostituito da altra regola, quella della non

deteriorità del trattamento riservato ai creditori rispetto a quello che essi riceverebbero nella liquidazione giudiziale.

6. Ai fini dell'omologa del concordato l'art. 112 CC.II., comma 1, CC.II. richiede altresì che “*il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza*”, che “*eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori*”, e che il piano sia fattibile, intendendo per fattibilità del piano la “*non manifesta attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*”.

Premesso che nella specie non sono previsti nuovi finanziamenti, sugli altri due aspetti si è incentrata l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate, che ne contesta la sussistenza sotto svariati profili: la modestia dell'attivo disponibile, l'incertezza sui flussi della continuità diretta, l'incertezza sulla capacità finanziaria di l'insufficienza delle garanzie offerte e la mancanza di discontinuità.

Per quel che riguarda il primo profilo, l'Agenzia sottolinea come la maggior parte dell'attivo concordatario debba essere ancora realizzato, e, in particolare, che residuano ancora da incassare da complessivi € 254.384,88. In sé e per sé considerato il dato evidenziato dall'opponente è, però, neutro, posto che la fase di esecuzione del concordato non è ancora iniziata e che non è d'altro canto previsto che gli incassi in questione avessero luogo prima dell'omologa. Al contrario, ha indubbia valenza positiva la circostanza che gli impegni assunti siano stati sin qui rispettati da , sì che la questione riguarda, semmai, la prognosi relativa ai pagamenti futuri.

Dalla tabella riportata a pag. 18 del parere del Commissario il quadro aggiornato dei versamenti effettuati e da effettuare da parte di risulta il seguente:

- cessione dell'azienda: € 22.000,00 realizzati (in forza di accolto) ed € 144.000,00 ancora da versare;
- cessione di beni strumentali o di contratti di leasing: € 46.000,00 interamente versati;
- cessione del diritto di usufrutto: € 48.000,00 interamente versato;
- crediti: € 27.315,18 versati ed € 13.205,38 ancora dovuti;
- finanza esterna: € 4.000,00 versati ed € 92.000 ancora da versare.

Come si vede, gli importi più rilevanti che devono ancora essere realizzati sono rappresentati dal residuo prezzo della cessione d'azienda e dalla finanza esterna.

Tuttavia, per quel che concerne il prezzo della cessione va osservato che, a seguito dell'aggiudicazione ex art. 91, comma 1, CC.II., le parti hanno sottoscritto, così come previsto nell'offerta di a recepita in piano, un atto di modifica del contratto d'affitto che ridetermina in € 5.500,00 mensili il canone d'affitto da imputare ad acconto sul prezzo di cessione, prevede il trasferimento del ramo d'azienda per il 31 maggio 2027, e stabilisce che “*qualora, per qualsiasi causa non si dovesse addivenire alla stipula del contratto definitivo di cessione, le somme versate saranno interamente trattenute dalla parte concedente e verranno considerate come corrisposte a titolo di canone di affitto*”. Insomma, come osservato dal Commissario, nessuna cessione d'azienda è ancora intervenuta e la ricorrente è garantita dalla conservazione della proprietà della stessa e dall'incameramento definitivo delle somme via via versate da a titolo di acconto sul prezzo. A sua volta, il versamento della finanza esterna è garantito per 60 mila euro dagli assegni circolari consegnati da – che potranno essere incassati dal Commissario e riversati sul conto della procedura onde evitare lo scadere del termine di prescrizione triennale –.

Insomma, a fronte di tutto ciò, i dati evidenziati dall'Agenzia (la modestia dell'utile conseguito da nel 2024 ed alcune irregolarità nel pagamento di tributi, peraltro già regolarizzate mediante rateizzazione o pagamento) non paiono suscettibili di fondare un giudizio di manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, quale richiesto dal Codice della crisi per il diniego dell'omologa.

Analogamente è da dirsi quanto alle contestazioni svolte dall'opponente rispetto ai flussi della continuità diretta: la discontinuità rispetto alla pregressa gestione è rappresentata dal forte ridimensionamento dell'impresa individuale a seguito dell'affitto e della futura cessione di un suo ramo; quanto alla capacità di tale impresa di generare flussi di cassa a servizio dei creditori, a prescindere dalle puntuali repliche ai rilievi dell'Agenzia svolte dal debitore nella memoria depositata il 5 agosto 2025, il Commissario ha analizzato i flussi che la gestione ha prodotto/assorbito nel periodo compreso tra il 20 giugno 2024 (data della domanda prenotativa di concordato) e la data del 30 giugno 2025, giungendo alla conclusione che “*Considerando le*

variazioni dei saldi netti dei conti correnti al 30/06/2025 rispetto al 20/06/2024 e tenuto conto dell'approssimazione sopra esposta in termini di variazione del capitale circolante netto ne deriverebbe che l'attività gestita direttamente dal sig. , sebbene non vi sia riuscita nel periodo 20/06/2024 – 30/06/2025 (probabilmente anche a causa del lamentato “blocco” delle anticipazioni dei crediti verso clienti da parte degli Istituti di credito con cui il debitore opera), possa potenzialmente generare un flusso di cassa coerente rispetto all'impegno assunto nei confronti dei creditori per il periodo 2025 (si ricorda a tal proposito che è stato prospettato di destinare € 15.000 derivanti dai flussi della continuità a pagamento dei creditori per il 2025)”, e che quindi “la gestione appare potenzialmente in grado di generare flussi di cassa congrui rispetto all'impegno annuo assunto nella proposta concordataria”.

7. Una volta determinato il valore di liquidazione, il ricorrente ha provveduto, oltre che al degrado parziale o totale di crediti privilegiati, a distribuire le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori nel rispetto del criterio della priorità assoluta sino alla concorrenza di tale valore, e secondo il criterio della priorità relativa per la parte eccedente. Ed anzi, il ricorrente si è attenuto alla relative priority rule anche nel distribuire ai creditori privilegiati degradati per incapienza la finanza esterna, sebbene tale risorsa non sia soggette, ex art. 84, comma 6, ultimo periodo, CC.II., alle regole dettate per il valore di liquidazione ed il valore eccedente quello di liquidazione. La finanza esterna è poi destinata a soddisfare, nelle percentuali in precedenza indicate, tutti i creditori chirografari *ab origine*, e per tale ragione nella presente sede non si pone la questione relativa al significato da attribuire, anche alla luce della Direttiva insolvency, al termine “grado” che compare nell’art. 112, comma 2, lett. b), se cioè quello di “grado di privilegio” ovvero quello più ampio di posizione rivestita nell’ambito della generale graduazione dei crediti, e quindi di “rango”.

All’interno di ciascuna classe di creditori, il trattamento previsto è paritetico, e nessun creditore è destinatario di un importo superiore a quello del proprio credito.

8. Tenuto conto del valore di liquidazione determinato dal debitore, ed attestato dal professionista indipendente anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, CC.II., la proposta che il ricorrente rivolge all’Amministrazione finanziaria è sicuramente conveniente: nello scenario liquidatorio, i crediti

erariali di 18° grado sarebbero soddisfatti soltanto parzialmente, nella misura del 43,34%, e quelli di grado 19° ed i crediti chirografari non riceverebbero alcun pagamento, mentre la proposta concordataria prevede, oltre al pagamento dei crediti di 18° grado per la parte capiente, il pagamento di ulteriori € 149.204,62 (di cui € 71.322,91 per la parte incapiente dei crediti di 18° grado, € 75.253,97 per i crediti di 19° grado e € 2.627,74 per quelli chirografari *ab origine*). Alla medesima conclusione è pervenuto anche il Commissario Giudiziale nel parere depositato ai sensi dell'art. 48, comma 2, CC.II., pur muovendo da un valore di liquidazione determinato in misura maggiore rispetto a quello stimato dal debitore.

Valore che neppure Agenzia delle Entrate contesta: sebbene uno dei motivi dell'opposizione proposta sia intitolato “*Insussistenza del requisito della non deteriorità della proposta ai fini dell'applicazione del cram down ex art. 88 comma 4 CCII*”, l’Agenzia non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alle modalità di determinazione del valore di liquidazione, ed il motivo è, in effetti, meramente reiterativo delle precedenti censure. Per l’opponente, infatti, il requisito della “non deteriorità” della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale non sussisterebbe in quanto, “*per tutti i motivi già evidenziati nei paragrafi precedenti (in particolare, l'inammissibilità del concordato per violazione dell'ordine dei privilegi e la rilevante incertezza sulla fattibilità in concreto del piano) la previsione di un miglior trattamento dell'erario in concordato appare puramente teorica e non sufficientemente comprovata da dati concreti*”; valgono pertanto, al riguardo, le considerazioni già svolte ai precedenti paragrafi nn. 5 e 6.

Infine, le condizioni offerte ai crediti erariali privilegiati non sono inferiori o meno vantaggiose, per percentuali, termini di pagamento o garanzie, a quelli riservati a creditori con grado di privilegio inferiore o che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei, ed il credito tributario chirografario, sia *ab origine* sia per degrado, non è trattato in maniera differenziata rispetto agli altri chirografari ovvero, in caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

9. Resta a questo punto soltanto da dare atto della sussistenza dei requisiti della ristrutturazione trasversale con cram down fiscale, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d), primo periodo, CC.II. e dell'art. 88, comma 4, secondo periodo, CC.II., in entrambe le sue due varianti: l’adesione forzosa

delle 5 classi di crediti erariali porta ad una maggioranza di 13 classi su 18; escludendo dal computo le predette cinque classi, la maggioranza sarebbe di 8 classi su 13.

Tra le classi che hanno approvato la proposta concordataria vi sono, infine, più classi di creditori privilegiati, e segnatamente la seconda (Professionisti con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.), la terza (Professionisti con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 c.c., per la quota non prededucibile del loro credito), la quarta (Artigiani con privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.) e la sesta (Creditori per Iva da rivalsa con privilegio ex artt. 2758 e 2778 n. 7 c.c.).

10. Per l'effetto, il concordato proposto dall'impresa individuale deve essere omologato e l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate rigettata, con compensazione delle spese di lite giustificata dal fatto che si tratta una delle prime applicazioni degli artt. 112, comma 1 e 2, e 88, comma 4, CC.II., nel testo riformato dal cd. correttivo ter.

Non occorre, infine, procedere alla nomina di un liquidatore, atteso che, sebbene il piano prevedesse la cessione di un ramo d'azienda e di alcuni beni, al riguardo si è già provveduto in corso di procedura ai sensi dell'art. 91 CC.II.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48, 112, comma 1 e 2, e 88, comma 4, CC.II.

Omologa il concordato preventivo dall'impresa individuale

e rigetta l'opposizione proposta da Agenzia delle Entrate, a spese di lite compensate.

Conferma la nomina della dott.ssa Monica Attanasio quale Giudice Delegato e della dott.ssa Rita

Il controllo sull'adempimento della proposta è affidato al Commissario Giudiziale che dovrà redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull'esecuzione del concordato, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II., da trasmettere al Giudice Delegato ed ai creditori a mente dell'art. 118, comma 1, CC.II.; a tal fine il ricorrente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisporrà una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell'indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende

compiere, da inviare al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni; eventuali istanze di secretazione di operazioni concretanti scelte strategiche saranno valutate dal Giudice Delegato su parere del Commissario prima della comunicazione del rapporto riepilogativo ai creditori;

Il Commissario dovrà riferire tempestivamente al Giudice Delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza da cui possa derivare pregiudizio al ceto creditorio, e/o che possa determinare l'impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato, ivi incluso il mancato o ritardato compimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, comma 4, CC.II.;

La proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisporrà un piano dei pagamenti da inviare previamente al Commissario, che le trasmetterà al Giudice Delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni; la proponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati;

All'esito del piano di riparto finale, le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all'istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato dell'impresa individuale , dando comunicazione del deposito al Giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al Giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell'istante. Decorsi cinque anni dal deposito le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall'istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al Giudice Delegato;

Conclusa l'esecuzione della proposta il Commissario Giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CC.II.

Dispone che la presente sentenza sia iscritta nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 45 CC.II. e comunicata alla debitrice ed ai Commissari, che provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Verona, 7 agosto 2025

Il Presidente

Dott.ssa Monica Attanasio

